

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Art. 1 Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 Richieste delle Strutture

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia.
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata dopo avere acquisito il parere della Struttura/Strutture di raccordo in merito ai punti a) b) c) d) ed e) del successivo comma 6; nel caso in cui almeno un professore di prima fascia del Settore/Settori scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione sia incardinato in Dipartimenti non corrispondenti al Dipartimento richiedente, il Collegio dei professori di prima fascia dell'Ateneo del Settore/Settori scientifico-disciplinare/i esprime un parere in merito al punto j) del successivo comma 6. Il suddetto Collegio è convocato dal decano, su richiesta del Direttore del Dipartimento richiedente.
3. La richiesta del Dipartimento è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di seconda fascia.
4. Nella proposta del Dipartimento dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005;
 2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010;
 3. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 commi 5 e 6 della Legge 240/2010 di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo.
5. Tale proposta dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.

6. La delibera del Dipartimento deve contenere:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) la sede di servizio;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al comma 5 del presente articolo;
- g) il trattamento economico proposto ai sensi dell'art. 8 della Legge 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria della proposta;
- h) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 4;
- i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la delibera dovrà fare espresso riferimento:
 - o nel caso di professori di seconda fascia, all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata ad inserire in convenzione il candidato selezionato;
 - o nel caso di professori di prima fascia, anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del d. lgs 517/99.

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 4 lettera 2 del presente articolo:

- j) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- k) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

Titolo 1 - Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 3 Procedure Selettive

1. Successivamente alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a) Il numero dei posti messi a bando;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) la sede di servizio;
- e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;

- g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- h) il trattamento economico e previdenziale proposto;
- i) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
- j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- l) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- n) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- o) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 4 Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo; uno dei componenti è indicato dal Collegio dei professori di prima fascia dell'Ateneo del Settore/Settori scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione.

La proposta è formalizzata entro due mesi dall'approvazione del posto.

2. La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia, o appartenenti ad un ruolo equivalente; la determinazione del numero è rimessa al Dipartimento richiedente, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare. Almeno uno di questi deve essere esterno all'Università di Bologna, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, attivi in ambito corrispondente al Settore Concorsuale ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 5.

3 I componenti della Commissione provenienti da Atenei nazionali sono scelti fra i professori appartenenti al Settore Concorsuale o a uno o più Settori Scientifico Disciplinari oggetto della selezione.

4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiamo ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

7. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 5 Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le commissioni formulano una graduatoria selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento ai sensi dell'art. 2 comma 5.

3. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Art. 7 Termine del procedimento.

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro quattro mesi dal Decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione.

Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul Portale di Ateneo.
6. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 8.

Art. 8 Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura, il Dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Scientifico Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Titolo 2 - Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, commi 5 e 6, e art. 29, comma 8, Legge n. 240/2010)

Art. 9 Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 da parte del Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento individua il candidato da sottoporre a valutazione.
2. La procedura valutativa è effettuata da una commissione di tre membri nominata dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. Uno di questi è indicato dal Collegio dei professori di prima fascia dell'Ateneo del Settore/Settori scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione; del Collegio non possono fare parte le persone che abbiano un grado di parentela o affinità ex art. 5 comma 2, del presente Regolamento con il candidato/i da sottoporre a valutazione.
3. La attività della Commissione è approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento.
4. Le modalità di funzionamento della commissione sono disciplinate dall'art. 4 commi da 4 a 7 del presente Regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 6 comma 2 e dell'art. 8 commi 1 e 2 del presente Regolamento.

Art. 10 chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a

maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Titolo 3 – Disciplina transitoria

Art.11 Disciplina transitoria

1. Nelle more della emanazione del decreto di cui all'art. 15 della legge 240/2010 con la individuazione dei settori concorsuali, le procedure saranno bandite sulla base dei Settori scientifico disciplinari esistenti.
2. Alle proposte di copertura ruoli riservate ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 commi 5 e 6 nonché dell'art. 29 comma 8 della legge 240/2010 continuano ad applicarsi le procedure previste dagli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento di Ateneo sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna emanato con D.R. 572 del 21/12/2000.
3. Nelle more della entrata in vigore e della piena attuazione delle modifiche statutarie, le competenze attribuite dal presente regolamento ai Dipartimenti e alle Strutture di raccordo sono da intendersi attribuite alle Facoltà, che deliberano acquisito il parere delle altre strutture secondo le procedure previste dal Regolamento di Ateneo sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna emanato con D.R. 572 del 21/12/2000.